

REGOLAMENTO (UE) 2018/1116 DEL CONSIGLIO**del 10 agosto 2018****che modifica il regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2015/740.
- (2) Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2428 (2018), in cui esprimeva profonda preoccupazione per il fatto che i leader del Sud Sudan non fossero riusciti a far cessare le ostilità nel paese, condannava le violazioni continue e palesi dell'accordo sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan del 17 agosto 2015, dell'accordo sulla cessazione delle ostilità, sulla protezione dei civili e sull'accesso umanitario del 21 dicembre 2017 e della dichiarazione di Khartoum del 27 giugno 2018 e rafforzava le misure restrittive nei confronti del Sud Sudan imposte dalla risoluzione 2206 (2015) dell'UNSC.
- (3) L'UNSC modifica, fra l'altro, le esenzioni dall'embargo sulle armi e sulla relativa assistenza tecnica e finanziaria e i criteri di designazione per le persone e le entità soggette al congelamento dei beni.
- (4) La decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la decisione (PESC) 2015/740 per dare attuazione alle misure imposte dalla risoluzione 2428 (2018) dell'UNSC.
- (5) Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/735,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È vietato fornire:

- 1) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;
- 2) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi correlati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;

⁽¹⁾ GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 52.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GUL 117 dell'8.5.2015, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio del 10 agosto 2018 che modifica la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan (cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale).

